

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
27 febbraio 2015 — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-97/15)

(2015/C 171/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sprengen/Pakweg Douane BV

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nota 5C, ultimo paragrafo, del capitolo 84 della NC — eventualmente in osservanza delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione — debba essere interpretata nel senso che gli apparecchi come gli screenplays, descritti nella presente sentenza, devono essere classificati nella sottovoce 8471 70 50 della NC come «unità per disco rigido», sebbene gli apparecchi presentino caratteristiche e proprietà tali da essere in grado di riprodurre su un apparecchio televisivo o su un videomonitor i contenuti multimediali memorizzati sui dischi rigidi dopo averli trasformati in segnali analogici.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione 1, se la voce 8521 della NC debba essere interpretata nel senso che possono rientrarvi apparecchi come gli screenplays, anche se la loro funzione di riproduzione videofonica non costituisce l'unica funzione, bensì quella principale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona (Spagna)
il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)**

(Causa C-98/15)

(2015/C 171/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: María Begoña Espadas Recio

Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08, si debba ritenere che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE⁽¹⁾, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sia applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella di cui all'articolo 210 della legge generale sulla previdenza sociale spagnola, finanziata esclusivamente con i contributi versati dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro e calcolata in base ai periodi di impiego per i quali sono stati versati contributi nei sei anni precedenti alla situazione legale di disoccupazione.

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bruno e a., citata, la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, quale l'articolo 3, paragrafo 4, del regio decreto n 625, del 2 aprile 1985 (normativa sulle prestazioni di disoccupazione), richiamato dalla regola quarta della settima disposizione addizionale, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale, che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione, i giorni non lavorati, sebbene siano stati versati i contributi corrispondenti a tali giorni, con conseguente riduzione della durata della prestazione riconosciuta.
- 3) Se il divieto di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, di cui all'articolo 4 della direttiva 79/7 ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta o si oppone a una disposizione nazionale, quale l'articolo 3, paragrafo 4, del [regio decreto n. 625/1985], che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude dal computo dei giorni di contribuzione i giorni non lavorati, con conseguente riduzione della durata della prestazione di disoccupazione.

⁽¹⁾ GU L 14, pag. 9.

⁽²⁾ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Spagna) il 27 febbraio 2015 — Christian Liffers/Producciones Mandarin, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

(Causa C-99/15)

(2015/C 171/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)

Parti

Ricorrente: Christian Liffers

Resistenti: Producciones Mandarin, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, possa essere interpretato nel senso che la parte lesa da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale chieda il risarcimento del danno patrimoniale calcolato in base all'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, non può chiedere anche il risarcimento del danno morale provocato.

⁽¹⁾ GU L 157, pag. 45.